

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2016

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LONGO PIETRO, REGGIANI, MASSARI, DI GIESI, CIAMPAGLIA, VIZZINI, NICOLAZZI, PRETI, RIZZI, CUOJATI, AMADEI, BELLUSCIO, MATTEOTTI, CORTI, SCOVACRICCHI, COSTI, FURNARI, MADAUDO, SULLO, ROMITA

Presentata il 23 settembre 1980

Estensione, a tutte le pensioni integrate a trattamento minimo, delle maggiorazioni di cui al terzo comma dell'articolo 14-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 14-*quater*, terzo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, ha voluto accordare ai titolari di pensioni integrate al trattamento minimo, conseguite però con almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria da lavoro e figurativa, un aumento di 10.000 lire.

Questo aumento, lodevole nelle intenzioni, viene però vanificato dalla circostanza della impossibilità pratica di attuazione della disposizione che lo prevede da parte dell'INPS. Infatti, questo Istituto non ha

memorizzato tra gli altri dati anche quelli relativi alla consistenza e al tipo di contribuzione — obbligatoria, figurativa e volontaria — che sono alla base del diritto alla pensione se si eccettua un numero trascurabile di pensioni rispetto al numero totale che supera i cinque milioni.

L'INPS non ha nemmeno impostato un piano di lavoro, il quale comunque dovrà essere necessariamente pesante e laborioso dal momento che si tratta di selezionare milioni di fascicoli uno ad uno per estra-

polare le pensioni che hanno il requisito richiesto dalla legge per l'aumento aggiuntivo delle 10.000 lire. Questo significa che se si insiste su questa strada si rischia di attribuire il beneficio soltanto sulla carta con grave tensione dei circa un milione e mezzo di pensionati che sono e fanno di essere nelle condizioni volute dalla legge per il diritto al beneficio stesso.

Con l'articolo unico della presente proposta di legge, si intende trovare un rimedio alla situazione accordando l'aumento a tutti i titolari di trattamento minimo

dell'assicurazione generale obbligatoria conseguendo così un duplice risultato: dare veramente e subito — si tratta di operazione che l'INPS è in grado di portare a termine in meno di due mesi — e nello stesso tempo non creare un doppio trattamento minimo che finirebbe fatalmente con il ghettizzare chi ha un trattamento minimo inferiore, a parte la considerazione che è tutta da dimostrare della ipotesi che vi possa essere un doppio minimo vitale in presenza delle medesime difficoltà di sopravvivenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le maggiorazioni concesse a titolo di anticipazioni di cui al terzo comma dell'articolo 14-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono estese con effetto dal 1° luglio 1980 a tutti i titolari di pensioni integrate al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia indipendentemente dal numero delle settimane di assicurazione e di contribuzione presi a base per la concessione della pensione.